

ALLEGATO A

BANDO GENERALE PER LA MOBILITA' IN ALLOGGI DI E.R.P. 2022

Visti:

- La Legge Regionale n. 2/2019 recante: “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)” e ss.mm.ii.;
- Il “Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 22/03/2022;

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO POLITICHE ABITATIVE

in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 1259 del 26/07/2022

RENDE NOTO

Che, a partire dal giorno 27/07/2022 sarà possibile presentare la propria domanda di partecipazione al Bando Generale di Mobilità per la formazione di una graduatoria di nuclei assegnatari di alloggi di ERP richiedenti un cambio di alloggio nel territorio del Comune di Pisa. L'individuazione degli alloggi destinati alla mobilità sarà effettuata dal Comune secondo indicazioni del Soggetto Gestore, riservando alla stessa il 25% degli alloggi di nuova costruzione e fino al 30% di quelli di risulta.

In relazione all'evoluzione ed ai mutamenti della situazione alloggiativa le percentuali di assegnazione di cui sopra possono essere modificate attraverso deliberazione di Giunta Comunale, nei limiti di una variazione del 5% in più o in meno rispetto ai valori sopra indicati e fermo restando le previsioni di legge.

Art. 1

REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Per poter partecipare al Bando di mobilità i nuclei familiari devono possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

a) essere assegnatari ordinari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) del Comune di Pisa. Si specifica che:

a.1) gli assegnatari in via provvisoria non possono presentare domanda per il presente Bando;

a.2) il nucleo familiare richiedente la mobilità coincide col nucleo assegnatario ordinario;

a.3) La domanda presentata da un assegnatario con un procedimento di decadenza in corso, è improcedibile fino alla conclusione del procedimento stesso;

- a.4) l'ospitalità temporanea e la coabitazione non comportano ad alcun titolo l'inserimento nel nucleo familiare e pertanto non producono effetti ai fini del cambio alloggio;
- a.5) in caso di morosità pregressa è consentito presentare domanda di mobilità ordinaria previa sottoscrizione, da parte dell'assegnatario, di un piano di rateizzazione debitamente accettato dal Soggetto Gestore;
- a.6) le domande di assegnatari morosi prive del piano di rateizzazione saranno escluse dalla graduatoria;
- a.7) in caso in cui la morosità sopraggiunga dopo la presentazione della domanda il piano di rateizzazione dovrà essere sottoscritto almeno in coincidenza della verifica dei requisiti per l'assegnazione in cambio, pena l'esclusione dalla graduatoria;
- a.8) la mobilità su richiesta degli assegnatari ordinari non può essere attivata prima di due anni dall'ultimo provvedimento di assegnazione (ordinaria o di mobilità), fatte salve gravi e documentate situazioni sopraggiunte successivamente;
- b) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero, se cittadino non appartenente all'Unione Europea, di possedere il permesso di soggiorno, anche in rinnovo, secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;
- c) essere residenti anagraficamente nell'alloggio di ERP assegnato in via ordinaria;
- d) non essere inadempienti alle norme contrattuali riportate nel contratto di locazione e nel regolamento d'utenza stipulato con il Soggetto Gestore APES scpa;
- e) essere in possesso dei requisiti previsti per il mantenimento del diritto di assegnazione, nello specifico:
- e.1) valore ISEE risultante dall'Attestazione ISEE in corso di validità al momento di presentazione della domanda non superiore a €. 36.151,98, salvo che all'interno del nucleo familiare con valore ISEE compreso tra €. 36.151,98 e € 50.000 euro, sia presente un soggetto con invalidità riconosciuta al 100%;
- e.2) assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune di Pisa. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI. L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come definita dall'art.12, comma 8 della Legge Regionale n. 2/2019 e ss.mm.ii;
- e.3) assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di titolarità di un diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore al valore indicato alla lett. d2), Allegato A paragrafo 2, L.R.T. n.2/2019, aumentato del 25 per cento (31.250,00 euro). Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato

applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero).

Le disposizioni di cui alle lettere e.2) e e.3) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al Soggetto Gestore entro sessanta giorni;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

e.4) possono partecipare al bando di concorso i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili ad uso abitativo, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 31.250,00 euro, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi;

e.5) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 75.000,00 euro, ai sensi della L.R.T n. 2/2019, tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima norma;

e.6) assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, acquisiti dopo l'entrata in vigore della L.R.T n. 2/2019, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;

e.7) assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV), acquisito dopo l'entrata in vigore della L.R.T n. 2/2019. In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

e.8) assenza da parte del nucleo familiare di un patrimonio complessivo superiore al limite di 100.000,00 euro. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare calcolato come indicato alle lettere e.3) e e.5), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascun componente come fissati dalle lettere e.3) ed e.5);

f) che nessun componente del nucleo familiare:

f.1) abbia ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, (con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno);

f.2) abbia a suo carico una dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d) e) ed f), della legge regionale, (salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda);

f.3) abbia a suo carico attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda;

g) assenza delle condizioni di decadenza dalla titolarità del diritto di assegnazione previste dall'articolo 38 comma 3 della L.R.T. 2/2019, nello specifico che **nessun componente** del nucleo familiare:

g.1) non abbia utilizzato l'alloggio assegnatogli assentandosi per un periodo superiore a tre mesi, a meno che non sia stato espressamente autorizzato dal Soggetto Gestore in presenza di gravi e documentati motivi familiari, o di salute, o di lavoro;

g.2) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio o le sue pertinenze o ne abbia mutato la destinazione d'uso;

g.3) abbia eseguito opere abusive, fatta salva la rimozione dell'abuso medesimo nei termini fissati dal comune;

g.4) abbia adibito l'alloggio o le sue pertinenze a scopi o attività illeciti o abbia consentito a terzi di utilizzare i medesimi per gli stessi fini;

g.5) abbia gravemente e reiteratamente contravvenuto alle disposizioni del contratto di locazione, del regolamento di utenza e del regolamento di autogestione, inerenti all'uso dell'alloggio, o abbia causato volontariamente gravi danni all'alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni dell'edificio;

g.6) abbia rinunciato all'alloggio assegnato senza che sussistano giustificati motivi;

g.7) l'intero nucleo non abbia occupato, senza giustificati motivi, l'alloggio assegnato entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di locazione, prorogabili una sola volta;

g.8) si sia reso inadempiente senza giustificati motivi rispetto alla richiesta di informazioni e di documentazione per l'accertamento della situazione economica e reddituale del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza;

g.9) abbia violato le disposizioni in materia di variazione del nucleo familiare e di ospitalità temporanea di cui agli articoli 17 e 18 della L.R.T. 2/2019;

g.10) si sia reso inottemperante al provvedimento di mobilità d'ufficio di cui all'articolo 20, commi 6, 10 e 11 della L.R.T. 2/2019;

g.11) non abbia consentito l'accesso all'alloggio nello svolgimento delle attività di controllo e verifica sull'occupazione e conduzione dell'alloggio stesso;

g.12) non abbia consentito l'esecuzione di opere di manutenzione determinando gravi danni all'alloggio e alle sue pertinenze;

g.13) abbia presentato dichiarazioni mendaci o documentazione risultata falsa

2. I requisiti, di cui sopra, devono essere posseduti da parte del richiedente e degli altri componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione del nuovo alloggio, eccetto il requisito previsto dalla lettera b) del presente articolo che deve essere posseduto solo dal richiedente, ma comunque i familiari conviventi devono essere regolarmente soggiornanti in Italia.

Art. 2

CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda dovrà indicare:

- a) la motivazione della richiesta;
- b) la permanenza dei requisiti di mantenimento del diritto all'assegnazione;
- c) la composizione del nucleo familiare anagrafico;
- d) la situazione soggettiva dei componenti del nucleo inerente invalidità o handicap;
- e) le condizioni per l'attribuzione dei punteggi da autocertificare e/o documentare;
- f) la regolarità del pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie e/o della sottoscrizione di un piano di rateizzazione di rientro del debito accettato dal Soggetto Gestore. Al momento dell'avvio del procedimento per la verifica della sussistenza dei requisiti il piano di rateizzazione deve essere onorato.

Art. 3

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

1. Il richiedente può ricorrere, ai sensi del DPR. n. 445/2000, all'autocertificazione (art. 46) dei requisiti ovvero alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47) per l'attestazione delle

situazioni dalle quali deriva l'attribuzione del punteggio, ove non espressamente prevista la presentazione del documento stesso (art. 49).

2. I cittadini che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4 del DPR 445/2000 e dell'articolo 2 del regolamento emanato con DPR 394/1999 (regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286), con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 (attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi Terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), dovranno allegare al momento della presentazione della domanda e in sede di verifica dei requisiti, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale, la suddetta documentazione dovrà essere rilasciata dall'autorità competente in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge. Tale disposizione non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando; la certificazione deve essere riferita non solo al soggetto che sottoscrive la domanda medesima ma anche a tutti i componenti il nucleo familiare che abbiano compiuto diciotto anni alla data di pubblicazione del Bando.
3. Il Comune di Pisa ha titolo a promuovere ogni accertamento che ritenga necessario, per verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al presente bando corrispondano a verità. Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 del DPR n. 445/2000, procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR". A tale riguardo si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR, n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art.75 del predetto Testo Unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Art. 4

GRADUATORIE MOBILITA' ORDINARIA E STRAORDINARIE ANTERIORI AL PRESENTE BANDO

1. Con l'approvazione della graduatoria definitiva, derivante dal presente nuovo Bando Generale sulla mobilità, le graduatorie ORDINARIA E STRAORDINARIA esistenti comprensive degli aggiornamenti decadranno e le nuove domande dovranno essere presentate secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente bando di mobilità generale.

Art. 5

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Gli interessati alla Mobilità potranno presentare domanda in qualsiasi momento dell'anno.
2. In sede di prima formazione della graduatoria si raccoglieranno le domande pervenute nei primi 30 giorni di pubblicazione del bando. Successivamente all'anno di pubblicazione della prima graduatoria, la graduatoria sarà aggiornata almeno una volta all'anno entro il 31 dicembre. Per consentire un'adeguata istruttoria delle domande e il rispetto dei tempi, l'ufficio competente esaminerà le domande pervenute entro il 30 settembre di ogni anno, salvo motivate situazioni di necessità.
3. Si precisa che:
 - a) le successive graduatorie di aggiornamento del presente bando conterranno oltre alle nuove richieste di mobilità anche quelle precedenti non ancora soddisfatte che verranno riordinate tenendo conto dei punteggi assegnati alle singole domande;
 - b) le domande possono essere ripresentate in caso di mutamento delle condizioni per le quali si richiede la mobilità: in tal caso andranno a sostituire integralmente quelle precedentemente presentate.
4. Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate e compilate unicamente in modalità on-line, sul portale dei Servizi on-line del Comune di Pisa, al seguente link: <https://www.comune.pisa.it/it/pagina/servizi-online-e-smart-del-comune-di-pisa> .
L'accesso al portale sarà consentito tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta Identità Elettronica) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
La domanda potrà essere inoltrata anche servendosi di altra persona, dotata delle suddette credenziali di accesso al portale, se munita di apposita delega.
Non saranno accolte domande presentate con l'utilizzo di modalità di invio diverse da quella sopra indicata.
5. Domande successive potranno essere presentate da uno stesso nucleo familiare previo annullamento tramite modulo on line delle precedenti domande, indicando il numero di protocollo della domanda di cui si chiede l'annullamento, e presentando contestualmente la nuova domanda.
6. Le domande dovranno essere corredate di tutta la necessaria e idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti e delle condizioni che determinano l'attribuzione dei punteggi, e dovranno indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.
7. Il richiedente, compilati tutti i campi presenti nella piattaforma, per completare la procedura dovrà avere cura di inviare il modulo online tramite l'apposito comando "INOLTRA", il ricevimento, all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo online, del numero di protocollo della

domanda attesta l'effettiva e corretta trasmissione della domanda ai competenti uffici comunali. Subito dopo l'invio della domanda arriverà al richiedente un'email di avvenuta ricezione, da parte del sistema, della domanda inoltrata, ma solo la successiva email con il numero di protocollo attribuito alla domanda attesta che la procedura è stata completata e la domanda è giunta effettivamente all'Ufficio Competente. Il mancato ricevimento del numero di protocollo entro 24-48 ore indica infatti che la procedura di inoltro non è andata a buon fine e quindi deve essere ripetuta. Il Comune di Pisa non è responsabile di eventuali omissioni, ritardi, errori di compilazione o di invio del modulo sul Portale delle istanze online da parte dell'utente.

Art. 6

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. L'Ufficio Politiche della Casa, dopo il bando di concorso, procederà all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la loro ammissibilità.

In particolare il Comune di Pisa effettuerà ogni accertamento che ritenga necessario, per verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al bando corrispondano a verità, avvalendosi in via prioritaria della Base dati nazionali detenuta dall'INPS, dei dati dell'Anagrafe Tributaria (SIATEL), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell'Anagrafe Comunale, del Sistema informatico delle Camere di Commercio (TELEMACO) e di ogni altro strumento idoneo.

Per esigenze istruttorie potrà essere richiesta all'interessato documentazione integrativa o valutata la necessità di procedere ad accertamenti attraverso i Servizi Sociali, Socio-Sanitari o la Polizia Municipale.

A tale riguardo si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR, n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art. 75 del predetto Testo Unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Art.7

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. L'Ufficio Politiche della Casa, in base all'esito istruttorio attribuisce, in via provvisoria, un punteggio a ciascuna domanda ammissibile e formula la graduatoria provvisoria.
2. La graduatoria provvisoria di mobilità, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione, e il nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata, nel rispetto della normativa sulla privacy, su apposita sezione della rete civica del Comune per 15 giorni all'Albo Pretorio on line e su apposita sezione della rete civica del Comune.
3. Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della Graduatoria Provvisoria è possibile da parte degli interessati presentare opposizione avverso il punteggio attribuito o l'esclusione.

4. Entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine finale per la presentazione delle opposizioni il responsabile del procedimento inoltra alla Commissione ERP la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative istruttorie.
5. Entro 15 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione ERP deve:
 - a) esprimere parere sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini dell'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di presentazione della domanda e dichiarate nella domanda;
 - b) trasmettere gli atti al Responsabile del Procedimento per la determinazione della graduatoria definitiva e la sua approvazione.
6. La graduatoria definitiva sarà pubblicata su apposita sezione della rete civica del Comune, sempre nel rispetto della normativa della privacy, e rimarrà in vigore fino al successivo aggiornamento.
7. Con la stessa procedura saranno eseguiti gli aggiornamenti periodici della Graduatoria della Mobilità, come specificato nel presente bando di mobilità.
8. Le domande di mobilità che non abbiano ancora ricevuto una proposta di cambio alloggio:
 - a) rientrano di diritto nel successivo aggiornamento della graduatoria, fatte salve le verifiche sul mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'ERP;
 - b) possono comunque essere ripresentate in caso di mutamento delle condizioni per le quali si richiede la mobilità, in tal caso andranno a sostituire integralmente quelle precedentemente presentate.
9. Con l'approvazione della graduatoria definitiva, derivante da un nuovo Bando Generale sulla mobilità, la graduatoria esistente comprensiva degli aggiornamenti decadrà e le nuove domande dovranno essere presentate secondo le modalità e i termini stabiliti dal nuovo bando di mobilità.
10. Nelle graduatorie, nel rispetto della normativa della privacy, i richiedenti saranno identificati con il numero di protocollo della domanda di richiesta cambio alloggio.
11. Il Comune di Pisa non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti il cambio di alloggio per mobilità e i provvedimenti relativamente alle ammissioni e alle esclusioni saranno pubblicati all'Albo Pretorio online e sulla pagina istituzionale del Comune dedicata al cambio di alloggio <https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/mobilita-alloggi-erp-0>.
12. Avverso alla graduatoria definitiva, gli interessati possono proporre i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa, e precisamente ricorso al TAR entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto

lesivo e ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni da tale conoscenza.

Art.8

PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

1. Gli alloggi ERP disponibili destinati alla mobilità ordinaria sono assegnati secondo l'ordine delle domande nella graduatoria risultante dall'ultimo aggiornamento, nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dalla L.R.T. 2/2019 e del Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 22/03/2022.
2. Si dovranno proporre situazioni abitative idonee ad eliminare una o più condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio, tenendo conto, ove possibile, delle eventuali richieste avanzate dall'assegnatario.
3. Nel caso non siano disponibili alloggi rispondenti ai parametri indicati, o adeguati alle esigenze del nucleo, gli utenti manterranno la collocazione in graduatoria nell'attesa della disponibilità dell'alloggio adeguato e si procederà con l'assegnazione a favore di nuclei familiari collocati in graduatoria nelle posizioni successive per i quali sia disponibile un alloggio idoneo.
4. Il richiedente potrà indicare nella domanda la zona della città nel quale preferisce trasferirsi. L'individuazione dell'alloggio, tra quelli idonei all'assegnazione, avverrà in via prioritaria in edifici situati nella zona richiesta dall'assegnatario. In assenza di abitazioni idonee nella zona di preferenza, si procederà con l'individuazione dell'alloggio tra quelli immediatamente disponibili per l'assegnazione collocati sul territorio comunale.
5. Qualora i richiedenti indichino, ai fini della mobilità, una o più zone della città in via esclusiva, tale indicazione sarà ritenuta vincolante e gli interessati saranno contattati solo se risulteranno disponibili alloggi nella/e zona/e indicata/e.
6. Preliminarmente all'assegnazione in mobilità si deve procedere, nei confronti dei nuclei collocati in posizione utile in graduatoria, all'accertamento della sussistenza dei requisiti di mantenimento dell'assegnazione.
7. Gli aventi diritto verranno contattati per mail o telefonicamente tramite i recapiti indicati in domanda, gli verrà assegnato un appuntamento per consegnare la dichiarazione relativa alla permanenza dei requisiti per l'assegnazione, se non risponderanno all'invito verranno ricontattati tramite raccomandata a/r e gli verrà assegnato un ulteriore termine di sette giorni dalla notifica della stessa per poter prendere appuntamento con l'Ufficio Politiche della Casa ai fini della consegna della dichiarazione di permanenza dei requisiti per l'assegnazione.
8. Qualora l'interessato, o suo delegato, non si presenti o non faccia pervenire la documentazione richiesta nei termini e modalità indicate:

- a) la domanda verrà esclusa dalla graduatoria;
- b) si procederà comunque con le assegnazioni a favore dei nuclei familiari collocati in graduatoria nelle posizioni successive.

Fermo restando che, qualora l'interessato, entro un termine ragionevole, produca documentazione che attesti l'impossibilità di presentare la prescritta dichiarazione nei termini indicati al comma 8 del presente articolo, potrà essere riammesso in graduatoria;

9. Qualora durante l'istruttoria sulla verifica dei requisiti dovesse emergere che l'assegnatario ha perso i requisiti di permanenza nell'ERP si avvierà il procedimento di decadenza ai sensi dell'art. 38 della LRT 2/2019, dandone comunicazione scritta all'interessato.
10. Verificata la permanenza dei requisiti, l'interessato è convocato per la proposta dell'alloggio fra quelli disponibili al momento e idonei al nucleo, secondo anche le richieste del richiedente indicate in domanda.
11. Il Soggetto Gestore fissa il sopralluogo degli alloggi come sopra individuati, dandone comunicazione all'interessato e all'ufficio competente. A seguito del sopralluogo, il Soggetto Gestore comunica all'ufficio Politiche della Casa il riscontro e l'esito del sopralluogo, mentre l'interessato è tenuto, entro 3 giorni lavorativi, a dare comunicazione scritta all'ufficio Politiche della Casa dell'avvenuto sopralluogo e del suo esito. Trascorso inutilmente tale termine, se l'interessato non manifesta la propria volontà, senza ulteriore comunicazione, non si darà luogo al cambio alloggio e si procederà all'esclusione dalla graduatoria.
12. In caso di scelta di uno degli alloggi proposti, l'ufficio competente disporrà l'atto di assegnazione in cambio alloggio, comunicandola all'interessato e al Soggetto Gestore.
13. A seguito dell'assegnazione in cambio alloggio, il nucleo familiare interessato:
 - a) mantiene una disponibilità provvisoria dell'alloggio di provenienza;
 - b) è tenuto a riconsegnare l'alloggio di provenienza al Soggetto Gestore entro 60 giorni dalla stipula del contratto di locazione del nuovo alloggio; fermo restando che il mancato rilascio del vecchio alloggio costituisce occupazione abusiva del medesimo ed è causa di decadenza dell'assegnazione dell'intero nucleo familiare.
14. Il rifiuto degli alloggi proposti e idonei rispetto alla composizione del nucleo, e/o alla necessità di alloggio adeguato ai bisogni di portatori di handicap, comporta:
 - a) l'esclusione dalla graduatoria;
 - b) l'impossibilità di presentare una nuova domanda di mobilità per i successivi due anni dalla data

della mancata accettazione, a meno che non intervengano modifiche alle precedenti condizioni.

15. In caso di rinuncia al cambio dopo che il provvedimento è già stato adottato, il Comune procede al ritiro dell'assegnazione in cambio e dell'eventuale esclusione dalla graduatoria.
16. In caso di rifiuto degli alloggi proposti o di rinuncia al cambio dopo che il provvedimento è già stato adottato, le motivazioni espresse da parte dei nuclei in mobilità, qualora queste possano condurre all'esclusione verranno esaminati dalla Commissione ERP come stabilito dall'art. 3 del "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 22/03/2022.

Art. 9

Valutazione dei titoli e punteggi.

Nella fase istruttoria di valutazione della documentazione presentata dai richiedenti il cambio alloggio, ai fini della stesura della graduatoria, si valutano le seguenti condizioni possedute alla data di presentazione della domanda:

a.1) Quanto alla valutazione della priorità relativa alla presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti di età pari o superiore ai 65 anni:

a.1.	CONDIZIONE	PUNTEGGIO
a.1.1.	presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti di età compresa tra i 65 e i 75 anni:	
a.1.1.1.	abitanti al secondo piano senza ascensore	1
a.1.1.2.	abitanti al terzo piano senza ascensore	2
a.1.1.3.	abitanti al quarto piano o oltre senza ascensore	3
a.1.2.	presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti di età superiore ai 75 anni:	
a.1.2.1.	abitanti al primo piano senza ascensore	1
a.1.2.2.	abitanti al secondo piano senza ascensore	2
a.1.2.3.	abitanti al terzo piano senza ascensore	3
a.1.2.4.	abitanti al quarto piano o oltre senza ascensore	4

La presenza di un ascensore non idoneo a consentire l'accesso ai dispositivi mobili su ruote utilizzati dal soggetto invalido del nucleo che fa domanda di mobilità sarà equiparato ad assenza di ascensore.

Il presente punteggio può essere attribuito ad un solo soggetto anziano per nucleo.

a.2) Quanto alla valutazione della priorità relativa alla presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti di età compresa fra il 18° anno e il 65° anno di età, riconosciuti invalidi in misura pari o superiore al 67%:

a.2.	CONDIZIONE	PUNTEGGIO
a.2.1.	presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti di età compresa fra il 18° anno e il 65° anno di età, alla data di presentazione della	1

	domanda, riconosciuti invalidi in misura pari o superiore al 67%	
	a cui va aggiunto il seguente punteggio in caso di invalidità/handicap motori:	
a.2.1.1.	abitanti al primo piano senza ascensore	1
a.2.1.2.	abitanti al secondo piano senza ascensore	2
a.2.1.3	abitanti al terzo piano senza ascensore	3
a.2.1.4	abitanti al quarto piano o oltre senza ascensore	4
a.2.2.	presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti di età compresa fra il 18° anno e il 65° anno di età, alla data di pubblicazione del presente bando con invalidità pari al 100% :	2
	a cui va aggiunto il seguente punteggio in caso di invalidità/handicap motori:	
a.2.2.1.	abitanti al primo piano senza ascensore	1
a.2.2.2	abitanti al secondo piano senza ascensore	2
a.2.2.3	abitanti al terzo piano senza ascensore	3
a.2.2.4	abitanti al quarto piano o oltre senza ascensore	4

La presenza di un ascensore non idoneo a consentire l'accesso ai dispositivi mobili su ruote utilizzati dal soggetto invalido del nucleo che fa domanda di mobilità sarà equiparato ad assenza di ascensore.

a.3) Quanto alla valutazione della priorità relativa alla presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età e siano riconosciuti invalidi ai sensi della vigente normativa o che abbiano superato il 65° anno di età e siano riconosciuti invalidi ai sensi delle vigenti normative:

a.3	CONDIZIONE	PUNTEGGIO
a.3.	presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età e siano riconosciuti invalidi ai sensi della vigente normativa o che abbiano superato il 65° anno di età e siano riconosciuti invalidi ai sensi delle vigenti normative	2
	a cui va aggiunto il seguente punteggio in caso di invalidità/handicap motori:	
a.3.1.	abitanti al primo piano senza ascensore	1
a.3.2.	abitanti al secondo piano senza ascensore	2
a.3.3.	abitanti al terzo piano senza ascensore	3
a.3.4.	abitanti al quarto piano o oltre senza ascensore	4

La presenza di un ascensore non idoneo a consentire l'accesso ai dispositivi mobili su ruote utilizzati dal soggetto invalido del nucleo che fa domanda di mobilità sarà equiparato ad assenza di ascensore.

a.4) Quanto alla valutazione della priorità relativa alla presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti riconosciuti invalidi al 100% con necessità di assistenza continua e/o portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: condizioni certificate dalla A.S.L. competente:

a.4	CONDIZIONE	PUNTEGGIO
a.4.	presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti riconosciuti invalidi al 100% con necessità di assistenza continua e/o portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: condizioni certificate dalla A.S.L. competente	3
	a cui va aggiunto il seguente punteggio in caso di invalidità/handicap motori:	
a.4.1.	abitanti al primo piano senza ascensore	1
a.4.2.	abitanti al secondo piano senza ascensore	2
a.4.3.	abitanti al terzo piano senza ascensore	3
a.4.4.	abitanti al quarto piano o oltre senza ascensore	4

La presenza di un ascensore non idoneo a consentire l'accesso ai dispositivi mobili su ruote utilizzati dal soggetto invalido del nucleo che fa domanda di mobilità sarà equiparato ad assenza di ascensore.

a.5) Quanto alla valutazione della priorità relativa alla presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti con particolari patologie certificate da un medico specialista e di cui sia certificata da un medico la correlazione tra patologia e struttura dell'alloggio:

a.5.	CONDIZIONE	PUNTEGGIO
a.5.	presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti con particolari patologie certificate da un medico specialista e di cui sia certificata da un medico la correlazione tra patologia e struttura dell'alloggio:	1
	a cui va aggiunto il seguente punteggio in caso di una patologia che renda difficoltoso salire le scale:	
a.5.1.	abitanti al primo piano senza ascensore	1
a.5.2.	abitanti al secondo piano senza ascensore	2
a.5.3.	abitanti al terzo piano senza ascensore	3
a.5.4.	abitanti al quarto piano o oltre senza ascensore	4

La presenza di un ascensore non idoneo a consentire l'accesso ai dispositivi mobili su ruote utilizzati dal soggetto invalido del nucleo che fa domanda di mobilità sarà equiparato ad assenza di ascensore.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più soggetti con situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a.2), a.3), a.4) e a.5) non possono comunque essere attribuiti più di 7 punti. I punteggi relativi ai punti a.1), a.2), a.3), a.4), a.5) non possono essere riferiti allo stesso soggetto.

b.1) Quanto alla valutazione della priorità relativa alle problematiche concernenti la sicurezza del nucleo familiare è sempre necessaria la relazione dettagliata da parte del Soggetto Gestore APES

sepa sulle problematiche presenti nel condominio.

Per l'assegnazione del punteggio, qualora il nucleo non sia in possesso della relazione da parte del Soggetto Gestore il richiedente la mobilità dovrà compilare una autodichiarazione che descriva i fatti accaduti e l'ufficio Politiche abitative chiederà al Soggetto Gestore una relazione per poter valutare il reale problema di sicurezza del nucleo familiare.

I punteggi verteranno sulla seguente documentazione:

- Esposto alle autorità competenti della situazione di contrasto e conflitto tra le parti.
- Querela/denuncia alle autorità competenti.
- Referto del pronto soccorso riferito ai fatti denunciati nell'esposto/querela.
- Certificato medico che attesti la correlazione tra le problematiche inerenti la sicurezza e lo stato di salute di un soggetto del nucleo familiare.

b.1.	CONDIZIONE	PUNTEGGIO
b.1.1.	Esposto/i alle autorità competenti della situazione di contrasto e conflitto tra le parti e Relazione dettagliata da parte del Soggetto Gestore sulle problematiche presenti nel condominio.	2
b.1.2.	Querela/e e/o Denuncia/e alle autorità competenti e Relazione dettagliata da parte del Soggetto Gestore sulle problematiche presenti nel condominio.	4
b.1.3.	Referto/i del pronto soccorso riferito ai fatti denunciati nell'esposto/querela/denuncia (punteggio attribuibile in aggiunta ad esposto/querela/denuncia e Relazione dettagliata da parte del Soggetto Gestore)	2
b.1.4.	Certificato/i medico/i che attesti la correlazione tra le problematiche inerenti la sicurezza e lo stato di salute e Relazione dettagliata da parte del Soggetto Gestore sulle problematiche presenti nel condominio	1

In presenza di più querele/denunce o esposti verrà presa in considerazione solo quella che da maggior punteggio.

Per la presente condizione non possono essere attribuiti più di 7 punti.

b.2) Quanto alla valutazione delle priorità inerenti il grave disagio sociale rapportato all'alloggio, patito dal nucleo assegnatario, è sempre necessaria una relazione dettagliata da parte del servizio sociale e/o dal Soggetto Gestore APES che attesti il disagio sociale del nucleo, a cui può essere aggiunto un certificato medico che dimostri la correlazione tra il disagio sociale e lo stato di salute. Per la valutazione del punteggio, qualora il nucleo non sia in possesso della relazione da parte del servizio sociale e/o dal Soggetto Gestore APES, dovrà compilare una autodichiarazione che descriva

i fatti accaduti che abbiano portato al disagio sociale e l'ufficio Politiche abitative chiederà ai Servizi sociali e/o al Soggetto Gestore una relazione per poter valutare il disagio dichiarato dal nucleo familiare:

b.2.	CONDIZIONE	PUNTEGGIO
b.2.1.	Presenza di problematiche relative al disagio sociale riportate all'alloggio certificate da una relazione del servizio sociale e/o dal Soggetto Gestore APES	2
b.2.2.	Presenza di certificato/i medico/i che attestino la correlazione tra il disagio sociale e lo stato di salute	1

Il punteggio di cui al punto b.1.) non è cumulabile con la condizione di cui al punto b.2.).

c.1) Quanto alla valutazione della priorità relativa a situazioni di sovraffollamento abitativo, da almeno un anno, determinato nel confronto con gli standard abitativi indicati all'art. 12, comma 8, L.R.T.n. 2/2019, il criterio è:

c.1.	CONDIZIONE	PUNTEGGIO
c.1.1.	Almeno 2 persone a vano utile	5
c.1.2.	Oltre 2 fino a 3 persone a vano utile	6
c.1.3.	Oltre 3 fino a 4 persone a vano utile	7
c.1.4.	Oltre 4 persone a vano utile	8
c.1.5.	Trovarsi in una delle precedenti condizioni da oltre 2 anni (ulteriore punteggio).	2

c.2.) Quanto alla composizione dell'alloggio in relazione al numero delle stanze, oltre bagno e cucina, rispetto alla composizione del nucleo, **considerando solo i componenti maggiorenni**. Condizione che deve essere presente da almeno un anno:

c.2.	CONDIZIONE (considerando solo i componenti maggiorenni)	PUNTEGGIO
c.2.1.	Presenza di due persone non costituenti coppia in una sola stanza oltre bagno e cucina	5
c.2.2.	Presenza di tre persone in una sola stanza oltre bagno e cucina	6
c.2.3.	Presenza di quattro persone in una sola stanza oltre bagno e cucina	7
c.2.4.	Presenza di oltre quattro persone in una sola stanza oltre bagno e cucina	8

Il punteggio di cui al punto c.1.) non è cumulabile con la condizione di cui al punto c.2.).

c.3) Quanto alla valutazione della priorità relativa a situazioni di sottoutilizzo sulla base dei criteri indicati all'art. 12 comma 6 L.R.T. n. 2/2019" il punteggio è:

c.3.	CONDIZIONE	PUNTEGGIO
c.3.1.	L'alloggio assegnato è costituito da un numero di vani superiore di 1,5	8

	rispetto ai vani utili assegnabili al numero dei componenti del nucleo familiare (ad es. 1 componente 3 vani, 2 componenti 4 vani, 3 componenti 5 vani e così via).	
c.3.2.	Trovarsi nella precedente condizione da oltre 2 anni (ulteriore punteggio).	2

d.1.) Quanto alla valutazione della presenza di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e non facilmente eliminabile:

d.1.	CONDIZIONE	PUNTEGGIO
d.1.1.	In presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione	2
d.1.2.	In presenza nel nucleo familiare di componente per cui è necessario permanentemente l'utilizzo di dispositivi mobili su ruote	3

I punti d.1.1 e d.1.2 non sono tra loro cumulabili;

d.2) Quanto alla valutazione dello stato di conservazione dell'alloggio:

d.2.	CONDIZIONE	PUNTEGGIO
d.2.1.	Stato di conservazione che richieda spese necessarie per la messa a norma e/o per l'adeguamento degli standard igienico-sanitari (certificati da parte del Soggetto Gestore)	2
d.2.2.	Alloggio privo di impianto di riscaldamento	2
d.2.3.	In presenza di patologie certificate da un medico specialista e di cui sia certificata da un medico la correlazione tra patologia dell'assistito e lo stato di conservazione dell'alloggio, come sopra specificato.	1

e.1) Quanto alla valutazione della necessità di spostarsi in una zona ben precisa di Pisa per la presenza nella zona richiesta di familiari che possono prestare assistenza e/o strutture sanitarie per necessità di cure: punti 2

ATTENZIONE: il punteggio potrà essere assegnato solo indicando la zona esclusiva di preferenza ove coincida con quella relativa alla zona in cui abita il familiare che presta assistenza o vi sia la struttura sanitaria/ospedale per le cure seguite (necessario certificato medico che attesti l'esigenza di cure e/o assistenza).

e.2) Quanto alla valutazione della presenza continuativa del richiedente nella graduatoria di mobilità ordinaria nel precedente bando di cui l'ultimo aggiornamento avvenuto con atto DD04/1031 dell'8/08/2019: punti 2

e.3) Quanto alla valutazione della presenza continuativa del richiedente nella graduatoria di mobilità straordinaria da oltre un anno: punti 2.

Il punteggio di cui al punto e.2.) non è cumulabile con il punteggio di cui al punto e.3.)

f.1) Nei casi di parità di punteggio le domande verranno ordinate in base all'ordine di presentazione delle medesime;

INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

Art. 10

Informativa sul trattamento dati personali (Regolamento UE 2016/679).

Il trattamento dei dati personali avverrà in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento U.E. 2016/679.

Il titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1, nella persona del Sindaco in carica, email: info@comune.pisa.it; pec: comune.pisa@postacert.toscana.it, tel. 050 910111.

Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è l'Avv. Veronica Malfatti, Funzionario presso l'Ufficio del Segretario Generale del Comune di Pisa, con sede in Pisa, Via degli Uffizi, 1, e-mail: privacy@comune.pisa.it oppure; pec comune.pisa@postacert.toscana.it

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

La relativa informativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso, quale allegato n. E "Informativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per il trattamento dei dati personali trattati, nell'ambito dei procedimenti di competenza delle politiche abitative dal Comune di Pisa in contitolarità con APES s.c.p.a".

Link di riferimento: https://www.comune.pisa.it/sites/default/files/2020_11_24_17_16_18.pdf

Art. 11

Norma finale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R.T. n. 2/2019 e successive modifiche ed integrazioni e alla vigente normativa in materia. Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente della Direzione 13 dott. Francesco Sardo. Per qualsiasi informazione è possibile contattare, l'ufficio Politiche della Casa al seguente indirizzo mail: ufficiocasa@comune.pisa.it oppure il call center (800-981212).